



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Decreto n. 474 del 26 ottobre 2022

Organizzazione del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 109 del 28.09.2018, confermato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29.12.2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28.01.2021, al n. 201, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 182;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con cui è stato inserito il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a norma del quale lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2022;

Visto l'articolo 50, comma 3, lett. a), del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per il quale il personale della struttura a supporto del Commissario straordinario sisma 2016 è individuato, tra l'altro, “*tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...] collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti*”;

Vista l'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, recante “*Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*” e,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

in particolare, l'art. 5, comma 9, che dispone: *“Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legge, con i successivi provvedimenti di organizzazione possono essere individuate, nell'ambito dei Servizi e quale loro articolazione interna, anche aree e unità organizzative di livello sub dirigenziale, in relazione alle specificità funzionali e alle competenze. Al coordinamento delle aree e unità organizzative, ferme restando le competenze e le responsabilità dei dirigenti dei Servizi, possono essere preposte unità di personale, da individuare tra quelle dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio presso la struttura commissariale, in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale coerente con le competenze dell'area o della unità organizzativa. [...]”*;

Rilevato, in particolare, che il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione svolge numerose e complesse funzioni assegnate alla Struttura commissariale in relazione alla ricostruzione pubblica e privata e che nell'ambito delle funzioni assegnate al citato Servizio è possibile individuare settori e linee di attività ben definiti e dotati di un elevato grado di autonomia organizzativa, sia con riferimento all'attività istruttoria, sia con riferimento alla definizione delle proposte di provvedimento da sottoporre ai dirigenti ed al Commissario straordinario;

Rilevato, altresì, che nell'ambito del citato Servizio sono stati istituiti specifici gruppi di lavoro interni riguardanti: l'attività urbanistica; il servizio assistenza sisma; la ricostruzione delle chiese; la ricostruzione delle scuole ai sensi dell'ordinanza speciale n. 31/2021, e che il personale in servizio, sia in comando, sia consulenziale, è stato inserito nei suddetti gruppi di lavoro;

Valutato opportuno, per la migliore funzionalità delle attività svolte, rafforzare e precisare tale strutturazione interna del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione articolandolo per aree organizzative, anche al fine della successiva assegnazione di funzioni di coordinamento, per ciascuna di esse, al personale di cui al citato art. 50, comma 3, lett. a), del decreto-legge n. 189 del 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse commissariali;

Ravvisata l'opportunità, per quanto esposto, di individuare le seguenti aree organizzative:

- Area organizzativa tecnica settore ricostruzione pubblica;
- Area organizzativa tecnica settore ricostruzione privata;
- Area organizzativa amministrativa coordinamento generale Servizio Assistenza Sisma;
- Area organizzativa tecnica settore urbanistico;
- Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese e Conferenza Permanente;

Considerata, altresì, l'opportunità di proporre a ciascuna Area organizzativa un funzionario con compiti di coordinamento e raccordo con il Dirigente e ravvisata inoltre l'urgenza di provvedere stante la vacanza, dal 10 ottobre 2022, dell'incarico di dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione;

Visti i *curricula vitarum* dei funzionari: arch. Claudio Marchesi, arch. Giancarlo Casini, dott.ssa Daniela Fedeli, arch. Chiara Santoro e arch. Claudia Coccetti, che presentano le necessarie competenze ed esperienze, per aver ricoperto nei propri enti di appartenenza anche incarichi di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

posizione organizzativa e dirigenziali e per avere svolto nella Struttura commissariale attività di coordinamento e raccordo con il dirigente in relazione alla rispettiva area di assegnazione;

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che dispone *“i dirigenti [...] esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: [...] b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; [...] d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis; [...]”*;

Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il quale *“I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile”*;

Sentito il Direttore generale della Struttura commissariale, alla quale è, altresì, demandata l'attuazione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione del personale alle Aree organizzative e della eventuale attribuzione ai coordinatori delle funzioni di cui al richiamato art. 17, comma 1-bis;

Evidenziato che l'assegnazione di compiti di coordinamento costituisce misura organizzativa e, anche nel caso di assegnazione temporanea delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, né l'istituzione di posizioni organizzative come definite dai CCNL;

Dato atto pertanto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, dell'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 all'interno del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione sono individuate le seguenti aree organizzative:
 - I. Area organizzativa tecnica settore ricostruzione pubblica;
 - II. Area organizzativa tecnica settore ricostruzione privata;
 - III. Area organizzativa amministrativa coordinamento generale Servizio Assistenza Sisma;
 - IV. Area organizzativa tecnica settore urbanistico;
 - V. Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese e Conferenza Permanente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Art. 2

1. A ciascuna delle Aree indicate all'art. 1 è preposto, con funzioni di coordinamento e raccordo con il dirigente ed, in mancanza di questo, con il Direttore generale della Struttura commissariale, un funzionario, dipendente della pubblica amministrazione in posizione di comando presso la Struttura commissariale ai sensi dell'art. 50, comma 3, lett. a), del decreto-legge n. 189 del 2016, in servizio presso il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, individuato sulla base del *curriculum*, del titolo di studio posseduto e delle pregresse esperienze professionali:
 - I. Area organizzativa tecnica settore ricostruzione pubblica: arch. Claudio Marchesi;
 - II. Area organizzativa tecnica settore ricostruzione privata: arch. Giancarlo Casini;
 - III. Area organizzativa amministrativa coordinamento generale Servizio Assistenza Sisma: dott.ssa Daniela Fedeli;
 - IV. Area organizzativa tecnica settore urbanistico: arch. Chiara Santoro;
 - V. Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese e Conferenza Permanente: arch. Claudia Coccetti.
2. Con ordine di servizio del Direttore generale della Struttura commissariale il personale del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione è assegnato alle Aree organizzative, tenuto conto dei gruppi di lavoro definiti con precedenti decreti commissariali, e possono essere assegnate ai coordinatori le funzioni indicate nell'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Ai funzionari indicati come coordinatori è demandato il compito di assicurare il corretto svolgimento delle attività e degli adempimenti riconducibili a ciascuna Area, come indicati nell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza n. 115/2021 e nei decreti, e loro successive modifiche, costitutivi dei gruppi di lavoro tematici per: il servizio assistenza sisma (decreto n. 231 del 15.07.2020); l'attività urbanistica (decreto n. 219 del 26.05.2021); la ricostruzione delle chiese (decreto n. 220 del 26.05.2021); la ricostruzione delle scuole ai sensi dell'ordinanza speciale n. 31/2021 (decreto n. 114 del 25.02.2022). I coordinatori assicureranno, altresì, il raccordo con il dirigente o, in mancanza, con il direttore generale.
4. Il Commissario può delegare, di volta in volta, i coordinatori delle Aree organizzative a presiedere le riunioni della conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 convocata per l'esame e l'approvazione di progetti di ricostruzione pubblica e di ricostruzione delle chiese.
5. Le previsioni del presente decreto costituiscono misura organizzativa e, anche nel caso di assegnazione temporanea delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non comportano il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, né l'istituzione di posizioni organizzative come definite dai CCNL.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

6 Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Struttura commissariale.

Il presente decreto è trasmesso agli interessati e pubblicato sul sito internet del Commissario sisma 2016 <https://sisma2016.gov.it/> , nella Sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore generale
Dott.ssa Claudiana Di Nardo

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini